

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che modifica la decisione 2001/783/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e alle condizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione immediata

[notificata con il numero C(2002) 5562]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/14/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/906/CE ⁽³⁾.
- (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalla Spagna indicano che le isole Baleari sono indenni dalla febbre catarrale degli ovini e quindi, come ha chiesto la Spagna, vanno depennate dall'allegato I B della decisione 2001/783/CE.
- (3) Poiché il sierotipo 2 è l'unico sierotipo diffuso nelle province di Isernia e dell'Aquila, la situazione epidemiologica di queste due province deve essere ritenuta equivalente a quella del Lazio e della Toscana. A richiesta dell'Italia, queste due province devono pertanto essere depennate dall'allegato I A, che elenca i territori dove sono diffusi il sierotipi 2 e 9, e inserite nell'allegato I C che elenca i territori dove è diffuso solamente il sierotipo 2.
- (4) Nel 2002, durante il periodo di attività del vettore e dopo le campagne di vaccinazione, la circolazione del virus è risultata altrettanto trascurabile nelle regioni elencate nell'allegato I B che nelle regioni elencate nell'allegato I C; i due allegati devono pertanto essere raggruppati, essendo la loro situazione epidemiologica equivalente.
- (5) È opportuno prendere disposizioni per i movimenti degli animali destinati alla macellazione, quando il rischio di contatto tra questi animali e i vettori può essere escluso dal punto di entrata in una zona non soggetta a restrizioni fino al macello.

(6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2001/783/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/783/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, è soppresso il quarto trattino.
- 2) All'articolo 5, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
 - «a) non è stata dimostrata alcuna circolazione del virus in una zona del raggio di almeno 20 km circostante l'azienda di origine negli ultimi 100 giorni prima del trasporto,

oppure, se la vaccinazione è obbligatoria in una zona significativa dal punto di vista epidemiologico attorno alle località di origine degli animali, con una copertura superiore all'80 %, e se gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni, viene effettuata caso per caso una valutazione del rischio di un possibile contatto tra gli animali e i vettori durante il trasporto dall'entrata in una zona non soggetta a restrizioni fino al macello, prendendo in considerazione:

 - i) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello e i dati entomologici su tale itinerario,
 - ii) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori,
 - iii) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ^(*);

^(*) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.»

- 3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 313 del 16.11.2002, pag. 30.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Zone di protezione e di sorveglianza

ALLEGATO I A

Italia

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

ALLEGATO I B

Francia

Corse du sud, Haute Corse

Italia

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Latina, Frosinone, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia

Abruzzo: Aquila

ALLEGATO I C

Grecia: tutti i nomos.»
